

LE POSIZIONI DELLA CRUI SUL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO E DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

1. L'Assemblea della CRUI, riunita il 29 gennaio 2004, di fronte al varo da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge-delega concernente il riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari, rileva che le modifiche introdotte rispetto alle versioni circolate nei giorni precedenti non eliminano le ragioni di allarme e di forte preoccupazione espresse dal Consiglio di Presidenza della CRUI il 14 gennaio scorso.

La CRUI ritiene opportuno chiarire preliminarmente di non avere riserve pregiudiziali circa il ricorso alla legge-delega per la ridefinizione dello stato giuridico della docenza universitaria: e tanto più considerato che lo stesso metodo è stato seguito quasi venticinque anni or sono nella determinazione della normativa tuttora in vigore.

La CRUI reputa per altro verso fuori discussione l'opportunità e l'urgenza di riconsiderare la materia oggetto del provvedimento, tenuto conto degli elementi di inadeguatezza e delle carenze presenti già all'origine nel DL n. 382/1980 (ad esempio proprio sui ricercatori) e delle profonde modifiche nel frattempo intervenute nel lavoro universitario e, più recentemente, in forma particolarmente marcata, per fare fronte alle esigenze poste dalla riforma didattica in atto.

La CRUI esprime però l'avviso che nell'affrontare una simile materia e nell'adottare una simile procedura non si possa rinunciare a due condizioni di fondo. In primo luogo, che le proposte di modifica risultino, nel merito, effettivamente migliorative della situazione esistente, affrontandone, con la dovuta consapevolezza e disponendo dei mezzi necessari, i nodi di fondo, non ignorando quelli di principio, legati alla natura giuridica del rapporto di lavoro dei docenti universitari e alla tutela del valore primario della libertà della scienza e del suo insegnamento. In secondo luogo, che il ricorso alla delega non si trasformi in assoluta discrezionalità, ma venga esercitato entro margini ben definiti e individuando in maniera sufficientemente chiara le soluzioni alle quali ci si dovrà attenere.

Da questo secondo punto di vista la CRUI prende atto dell'avvenuta eliminazione dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri del comma relativo a un ipotizzato organismo di alta consulenza del Ministro, comma che, in una primitiva stesura, prevedeva addirittura la riorganizzazione degli organismi operanti presso il Ministero, dando luogo, nella più totale assenza di criteri, di indicazioni di funzioni, di modalità di composizione e di rappresentanza, a un nuovo e onnicomprensivo Consiglio superiore dell'istruzione e della scienza.

La CRUI ritiene però che su vari altri punti importanti del disposto in esame permangano elementi di incertezza e di aleatorietà assolutamente eccessivi, suscettibili di dar luogo alle soluzioni più varie, mentre in altri casi soluzioni condivisibili sono corredate da ipotesi e forzature del tutto inaccettabili.

Valga come esempio, a questo riguardo, quanto si legge nel comma g) dell'articolo 1, nel quale si prevede la possibilità (del resto già contemplata in termini più ampi dalla normativa in vigore) di istituire posti di professore di prima fascia con finanziamenti assicurati da imprese o fondazioni, ma con l'ulteriore e del tutto inedita possibilità di conferirli, oltre che a idonei nelle relative prove nazionali, a "soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale". A costoro verrebbe così riconosciuto, per il periodo di incarico (rinnovabile senza limitazioni), sulla base della convenzione istitutiva, e quindi conferendo all'ente finanziatore un sostanziale diritto di scelta, il medesimo trattamento economico e (quel che più conta) giuridico dei professori ordinari, senza, oltretutto che sia chiaro se alle figure in questione competerebbero anche i compiti didattici propri della qualifica alla quale li si innalzerebbe.

La CRUI si riserva in ogni caso di sviluppare successivamente, anche in relazione allo svolgimento dell'iter parlamentare, le proprie valutazioni e le proprie indicazioni alternative sui punti specifici, preferendo soffermarsi, in questa fase, sui nodi di fondo del provvedimento sui quali ritiene di dover esprimere in maniera più articolata e motivata le proprie considerazioni critiche, anche per dare voce alle legittime, diffuse preoccupazioni che il progetto ha suscitato all'interno degli atenei e nei loro organi di governo.

2. Per quel che riguarda in primo luogo la proposta di articolare la docenza universitaria in due fasce, mettendo a esaurimento l'attuale ruolo dei ricercatori, da sostituire con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la CRUI reputa prioritario ed essenziale ribadire che il criterio centrale di riferimento deve essere quello di assicurare al sistema formativo e della ricerca universitari il più consistente apporto di giovani preparati, fortemente motivati e di alta qualità, di livello comparabile ai pari grado stranieri. Un obiettivo da

porre non in astratto, ma commisurandolo all'effettiva realtà italiana.

Da simile punto di vista, la CRUI ribadisce che una figura di contrattista a termine potrebbe risultare preferibile o comunque accettabile rispetto all'attuale condizione del ricercatore - non gratificante sotto il profilo economico e sicuramente da riconsiderare quanto a funzioni - se le relative retribuzioni fossero almeno di una certa consistenza, vicine o paragonabili a quelle delle analoghe figure straniere alle quali ci si vuole ispirare, e comunque significativamente superiori a quelle degli attuali ricercatori per compensare la precarietà della nuova figura. Ma su questo (come su ogni altro riferimento al problema nodale dei finanziamenti, come si tornerà a sottolineare più avanti) non viene fornita alcuna indicazione o garanzia. Si aggiunga che per taluni fondamentali ambiti disciplinari, come quelli che implicano rapporti con il sistema sanitario nazionale, la tipologia in questione risulta del tutto impraticabile. E non sarà irrilevante notare che, ai fini del trattamento pensionistico, gli anni trascorsi nella posizione del collaboratore coordinato e continuativo non sono, secondo le norme attualmente in vigore, congiungibili, con danni evidenti nel caso di successivi accessi alla docenza universitaria o ad altra posizione di lavoro dipendente.

In tali condizioni, non si vede veramente come i previsti contratti (per i quali non si è oltretutto immaginato alcuno sbocco alternativo al termine degli eventuali dieci anni di godimento) possano contrastare la tendenza già ampiamente in atto che vede l'allontanamento dalla ricerca universitaria dei giovani più dotati, e in particolare nei settori dove le sollecitazioni esterne, di imprese o di università ed enti di ricerca stranieri, sono più forti. Il rischio, o la quasi certezza, con un sistema quale quello ipotizzato, è che esso finisca con il trattenere in università proprio i meno validi.

L'eventuale attribuzione ai collaboratori in questione di compiti di "didattica integrativa" si scontra d'altro canto con la nuova condizione della didattica universitaria, che prevede attività rientranti tendenzialmente tutte nei curricula misurati da crediti formativi e che richiede perciò un più alto numero di docenti a pieno titolo.

L'abolizione dell'attuale ruolo dei ricercatori e la sua mancata sostituzione con una posizione di terza fascia della docenza rischiano così di avere un duplice effetto negativo: quello, da un lato, di mortificare la posizione degli attuali ricercatori, che in realtà già svolgono per la grandissima parte docenza curricolare, contribuendo in maniera decisiva al funzionamento della didattica e delle università, e, dall'altro, di innalzare eccessivamente la soglia per la possibile assunzione nei ruoli universitari dei futuri detentori di contratti di collaborazione continuativa, con tutte le conseguenze che si possono prevedere, anche alla luce di esperienze già vissute non positivamente in passato.

Non è infatti ingiustificato immaginare che le crescenti cessazioni dal servizio, che si verificheranno nei prossimi anni, aprano agli attuali ricercatori possibilità di accesso alle fasce superiori, senza bisogno di alcuna riserva sui posti relativi. Ma è altrettanto facile prevedere che questo non lascerà spazi, o ne lascerà molto pochi, a chi, nel frattempo, otterrà, o rinnoverà per un secondo quinquennio, il proprio contratto.

A meno che, beninteso, non si punti su un cospicuo incremento - non inferiore al 50-60% rispetto agli organici attuali, e sia pure distribuendolo su un arco pluriennale - dei posti di professore associato: una prospettiva peraltro inscindibile dalla questione dei costi conseguenti e dei finanziamenti relativi, e che il provvedimento in discussione si guarda bene dal sollevare.

La CRUI rileva che una figura di giovane ricercatore in formazione, al quale conferire eventuali compiti di didattica integrativa (orientamento, tutorato, attività di sostegno e di recupero), esiste già in base alla normativa in vigore: quella del titolare di assegno di collaborazione alla ricerca, posizione che si ottiene, di norma, dopo i tre anni di dottorato.

Viene veramente da chiedersi se, per ottenere il risultato dichiarato (e che è in sé sicuramente condivisibile) di non stabilizzare anzitempo giovani che dovrebbero ancora dimostrare le loro piene capacità nella ricerca, ma senza incorrere per questo negli inconvenienti sopra ricordati, non sia sufficiente ampliare la durata massima degli assegni in questione, portandoli da due a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero - e forse preferibilmente - prevedendo cadenze biennali non rinnovabili oltre il sesto anno, rivedendo e migliorando la misura dei compensi e alcuni aspetti normativi. Ma non attendendo poi oltre nell'aprire ai più capaci, nelle forme che infine si determineranno, effettive possibilità di accesso ai ruoli della docenza, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche delle università.

3. Un secondo punto-chiave del provvedimento in esame è costituito dall'abolizione del tempo pieno dei docenti. Una proposta che ha tra le sue motivazioni dichiarate la considerazione del numero relativamente contenuto di docenti che attualmente usufruiscono del tempo definito.

La CRUI ricorda che tale situazione si è determinata solo dopo l'attribuzione, qualche anno fa, ai docenti universitari in servizio presso le facoltà mediche con compiti assistenziali nel sistema sanitario nazionale (compiti pienamente rientranti, quindi, nei rispettivi doveri istituzionali), del tempo pieno ospedaliero, e cioè dell'obbligo di dedicare al complesso delle loro funzioni 36 ore settimanali.

Appare evidente che non si può considerare alla medesima stregua della posizione appena segnalata quella dei docenti di altri ambiti disciplinari, ampiamente se non prevalentemente impegnati in attività professionali ed extra-universitarie, che il provvedimento in preparazione

vorrebbe, al contrario, equiparare al trattamento economico e giuridico degli attuali professori a tempo pieno.

Indipendentemente dai casi particolari, quello che rischia di venire del tutto dimenticato è il significato di fondo del tempo pieno universitario, da intendersi - al di là di ogni intento discriminatorio o punitivo, o delle dimensioni retributive con le quali lo si è finora configurato, o della sua stessa denominazione - quale requisito essenziale perché la ricerca sia e resti, nell'intreccio con la didattica, il connotato fondamentale del "mestiere" universitario, costituendo, conseguentemente, una caratteristica precipua dell'attività e dei doveri di coloro ai quali viene conferita la responsabilità di esercitarlo.

La CRUI non considera certamente intoccabile la soluzione data a tale problema nel DL n. 382/1980 e ricorda, d'altra parte, come sulla possibilità per i professori a tempo pieno di assumere incarichi extra-universitari siano già intervenute nel frattempo regole meno rigide, che si potrebbero ora rivedere ed eventualmente ampliare. La CRUI, parimenti, non riterrebbe ingiustificata una eventuale riconsiderazione delle limitazioni attualmente in vigore circa l'assunzione di alcune cariche accademiche da parte dei professori a tempo definito.

Ma altro sono le questioni appena accennate, affrontabili positivamente senza pregiudizi, altro le implicazioni decisamente negative per il sistema universitario che potrebbero venire dall'assunzione di un'ottica che ponga come solo limite alle attività esterne "la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza nonché l'assenza di ulteriori profili di nocimento per l'Università", trascurando così il punto nodale, e cioè la centralità della ricerca e degli impegni relativi.

Eliminare l'elemento di riferimento rappresentato dal tempo pieno senza sostituirlo con un'altra clausola che faccia valere la medesima esigenza, comporterà che, di fatto (ma potrebbe anche essere questa la lettura autentica della norma, per nulla chiara al riguardo), l'impegno accademico si riduca annualmente a 350 ore, assolve le quali ognuno si sentirà libero di svolgere all'esterno altre attività con effetti ovviamente deleteri per la ricerca universitaria.

La CRUI non intende, con questo, mettere minimamente in discussione le possibili forme di sinergia e di collaborazione con realtà extra-universitarie, al contrario da auspicare e da favorire, fino a prevedere il pieno distacco per determinati periodi, di docenti universitari presso strutture ed enti di ricerca esterni, pubblici o privati. Altri commi del provvedimento sembrerebbero in effetti andare in questa direzione. Quello che non risulta garantito, e che appare invece alla CRUI essenziale, è il contesto in cui questo avverrebbe: come mera opportunità per i singoli interessati e per gli enti e i soggetti che ne acquisirebbero vantaggiosamente le competenze, o in un quadro di

convergenze e di valorizzazione di apporti che risulti gratificante e offra ritorni in positivo anche all'istituzione universitaria.

Sarebbe a dir poco paradossale che il sistema della ricerca universitaria possa risultare indebolito e compromesso proprio in un momento nel quale si cominciano a raccogliere in maniera più sensibile i risultati degli sforzi esercitati negli ultimi anni per rafforzare e modernizzare lo stesso sistema, per svilupparne le capacità di richiamo di risorse esterne, per indirizzarlo più decisamente anche verso la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, per ampliare i rapporti di collaborazione con il sistema produttivo, per incrementare brevetti e spin off, sulle linee del resto già ampiamente percorse con successo da altri paesi. E con riscontri e riconoscimenti oggettivi su quanto nel frattempo avviato che non provengono solo dall'interno delle università.

La CRUI è convinta che un simile processo possa proseguire e più ampiamente realizzarsi in un quadro che sicuramente garantisca e valorizzi (anche economicamente) più di quanto non accada ora i contributi dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca, ma che salvaguardi nel contempo il ruolo e le responsabilità dell'istituzione universitaria quale fornitrice di apporti conoscitivi e di servizi di alto valore scientifico e sociale, suscettibili di costituire pertanto anche una sempre più rilevante e significativa fonte di entrate per l'università stessa.

4. Un terzo punto-chiave del provvedimento è rappresentato dalle nuove forme di reclutamento che si vorrebbero introdurre, basate su procedure di idoneità scientifica unificate a livello nazionale e su successive valutazioni comparative degli idonei a livello delle singole sedi.

La CRUI non avanza obiezioni allo schema in sé, ma non può non rilevare come esso venga applicato, prevedendo che il numero degli idonei sia legato alle richieste delle università e alla garanzia delle relative coperture finanziarie, con una possibile aggiunta di idonei in una percentuale che, in vari casi, non darebbe luogo alla possibile designazione neppure di un idoneo in più.

In tal modo non si farebbe che ritornare alle procedure concorsuali già sperimentate in passato e i cui inconvenienti, di vario ordine, si sono dimostrati non minori e non meno gravi di quelli che si imputano alle attuali prove di valutazione comparativa a valenza nazionale ma con svolgimento locale. Con l'aggravante, non da poco, della mancanza di garanzie circa le effettive capacità di rispettare le scadenze per i bandi ministeriali e sui tempi effettivi di costituzione e di lavoro delle commissioni, facendo prevedere conseguenti immobilizzi di risorse e rallentamenti dei piani programmatici degli atenei proprio in una fase, come quella legata alla applicazione della riforma didattica, che

richiederebbe, per contro, rapidità di interventi anche in questo campo. Non spinge certo a superare tali perplessità l'introduzione all'ultimo momento nel testo del provvedimento di una cadenza annuale anziché biennale dei bandi per le idoneità.

La CRUI fa d'altra parte presente che l'attribuzione alle università della determinazione dei posti da bandire non modificherà sicuramente taluni comportamenti già riscontrati e deprecati nel funzionamento del sistema decentrato in vigore. Si può infatti facilmente prevedere che le sedi non avvieranno procedure di valutazione se non dopo aver verificato nella comunità scientifica del settore interessato le possibilità di successo del candidato in pectore, quasi sempre già in servizio nella posizione inferiore. Si possono parimenti prevedere fin d'ora accordi tra sede e sede su candidati e possibili commissari. Con la quasi certezza, vista l'esiguità della quota aggiuntiva, che i candidati di valore, ma con minori appoggi, avranno possibilità anche minori delle attuali di venire presi in considerazione.

Se una preoccupazione di fondo, in questa particolare fase, dopo l'alto numero di docenti giudicati idonei negli ultimi anni (anche come effetto del precedente, prolungato blocco dei concorsi), è quella di contenerne il numero per qualche tempo - anche per dare modo al sistema di assorbire la gran parte almeno degli idonei senza esaurire in questo tutte le risorse - il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto molto più semplicemente accogliendo la proposta da tempo avanzata dalla CRUI di mantenere l'attuale modalità di valutazione decentrata, ma prevedendo un unico idoneo, ferma restando la possibilità per la sede che ha bandito la prova di non chiamarlo.

La CRUI invita in ogni caso a riflettere sull'inopportunità, a regime, di procedure dagli effetti eccessivamente malthusiani, in contrasto con le oggettive esigenze di funzionalità del sistema e con le future, previste, larghe carenze di organico, da coprire con la dovuta gradualità e continuità, anche per non disincentivare il lavoro e l'impegno scientifico degli interessati, deludendone le legittime aspirazioni.

La CRUI si chiede d'altra parte se non sia giunto il momento di affrontare la questione facendo anzitutto chiarezza sulle diverse problematiche che vi confluiscono. Altro sono infatti i problemi del reclutamento vero e proprio, cioè delle modalità di ingresso nei ruoli universitari di docenti/ricercatori ad essi ancora esterni, e dei quali va rigorosamente garantita la qualità e l'impegno scientifico, unitamente alle capacità didattiche, secondo standard univoci, nazionali e internazionali, e affidandone la valutazione a commissioni giudicatrici fortemente qualificate rispetto alla comunità scientifica. Altro i problemi di riconoscimento del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, con conseguente auspicio delle sedi, oltre che degli interessati, alla promozione da una posizione inferiore a una superiore (così si sono di

fatto configurate in larghissima misura le prove di valutazione comparativa svoltesi negli ultimi anni, con eccezione, ovviamente, di quelle per ricercatore). Altro ancora i problemi di mobilità e di trasferimento da una sede a un'altra nella medesima posizione o con accesso alla fascia superiore.

La CRUI dichiara il suo ovvio impegno a contribuire attivamente alla rapida individuazione di eventuali soluzioni operative che si muovano in questa direzione.

5. Il provvedimento governativo incide sullo stato giuridico e sulle condizioni di lavoro dei professori universitari anche da altri, decisivi punti di vista.

Una delle principali novità è rappresentata dall'ipotesi di articolare il trattamento economico dei docenti di nuova nomina, o che, già in servizio, sceglieranno di optare per il nuovo sistema, in una parte fissa (pari per tutti a quella degli attuali professori a tempo pieno) e in una eventuale parte variabile, da negoziare a livello di ateneo e da coprire con risorse tratte dal bilancio locale.

L'ipotesi in sé non costituisce motivo di contestazione. Al contrario, merita forse ricordare che un sistema che consente di integrare le retribuzioni con riconoscimenti anche economici per i carichi di impegno aggiuntivi è, nei fatti, già operante e secondo modalità delle quali si è potuto, negli anni, verificare l'efficacia.

Ci si riferisce agli affidamenti di insegnamenti o di moduli di insegnamento e alle indennità, previste dagli statuti, per cariche, funzioni, particolari incarichi. Sono ugualmente garantite agli interessati quote sui contratti e sulle attività di ricerca svolte per conto terzi. E non è venuta meno la possibilità di incentivare iniziative particolari di interesse della didattica. Il tutto sulla base di regole chiare e di processi decisionali ispirati alla trasparenza e alla linearità.

La CRUI ritiene che un sistema quale quello ipotizzato nel provvedimento possa essere valutato solo una volta chiarito che cosa accadrebbe delle procedure ora in atto e come eventualmente le si sostituirebbe - in questo caso per migliorarne la funzionalità - e avendo la garanzia che non si introducano nella gestione degli atenei e nelle responsabilità di chi li conduce elementi di discrezionalità e di personalizzazione, che favorirebbero prevedibilmente l'esplicarsi di influenze e condizionamenti, interni ed esterni all'università, del tutto impropri e devianti.

Ed è d'altro canto appena il caso di sottolineare come, di nuovo, il provvedimento tenda a modificare uno stato di cosa che, bene o male, ha trovato un suo pur precario assestamento, introducendo prospettive che rimangono prive di credibilità se non se ne indicano, con un sufficiente grado di attendibilità, le coperture finanziarie.

È evidente infatti che non ha molto senso ipotizzare compensi integrativi sui bilanci degli atenei nella loro configurazione attuale, del tutto priva di margini al riguardo, mentre non sussistono le minime certezze sulla loro consistenza e sulle loro eventuali maggiori disponibilità in futuro.

6. Ed è evidente, d'altro canto, che quanto meno certe e attraenti saranno le condizioni riservate a coloro che, per entrare nei ruoli universitari o per transitare alla fascia superiore, dovranno sottoporsi alle nuove normative, tanto minore risulterà la spinta per i docenti attualmente in servizio a optare per il nuovo stato giuridico.

Si determinerà in questo modo una duplicità di trattamento: per gli uni (per parecchi anni – si può ritenere - la larga maggioranza) fondato ancora tutto sul DL n. 382/1980, per gli altri ricavabile invece in parte da quest'ultimo provvedimento e in parte da disposizioni a sé stanti, con discordanze persino nell'età pensionabile e, sembrerebbe, nel godimento degli anni di fuori ruolo, ancora consentiti agli uni e eliminati per gli altri, con ovvie difficoltà gestionali e organizzative e prevedibili code di contenziosità.

Non è d'altronde un mistero che l'obbligo di svolgere 120 ore di didattica "frontale" è stato introdotto nel testo del disegno di legge all'ultimo momento, rispetto alle versioni precedentemente diffuse, che parlavano, molto più genericamente, di "120 ore per lo svolgimento di attività didattiche": una formula comprensiva quindi, anche di tutte le altre attività correlate all'insegnamento frontale. In tal modo si è fatta rientrare l'imbarazzante obiezione, già avanzata anche dalla CRUI, che con il nuovo trattamento si sarebbe, non già raddoppiato, ma dimezzato l'impegno al quale gli attuali docenti in servizio (compresi quelli a tempo definito) sono tenuti per la medesima voce, "attività didattica". Ma già non sono mancate le prime prese di distanza dalla nuova dizione.

A parte la praticabilità della formula in generale e, più in particolare, nei settori dove esistono attività di laboratorio o al letto dei malati (attività "frontale" anche queste?), è in ogni caso chiaro che essa rappresenterà un ulteriore deterrente dall'optare per il nuovo stato giuridico.

7. Un punto sostanziale, già accennato a più riprese nel corso del presente documento, è l'assoluta mancanza di connessioni tra il nuovo progetto di stato giuridico e la questione, centrale e più che mai all'ordine del giorno dopo le leggi finanziarie degli ultimi due anni, del finanziamento delle università pubbliche.

È a questo riguardo perlomeno singolare che l'unica preoccupazione, dovendo precisare nell'articolo 3 la copertura finanziaria del provvedimento, riguardi gli oneri derivanti dall'abolizione dell'impegno a tempo definito: per di più immaginando che vi si possa fare fronte

semplicemente diminuendo gli stanziamenti da destinare ad affidamenti e supplenze.

Le implicazioni d'ordine finanziario alle quali si sarebbe dovuto pensare, e comunque in gioco in una materia come quella oggetto del disegno di legge, sono ben più rilevanti. Si è già sottolineato come l'opportunità o meno di sostituire gli attuali ricercatori a tempo indeterminato con figure di contrattisti a termine sia legata non poco all'entità, e quindi alla attrattività, degli importi assegnabili ai contratti in questione e alla concreta possibilità, nel caso in cui si istituiscano due sole fasce di docenti, di ampliare considerevolmente il numero dei professori associati. E si è già accennato all'aleatorietà dell'ipotesi di dar luogo a una parte variabile delle retribuzioni dei professori, quando queste non potranno che dipendere da disponibilità imprecisabili e persistentemente condizionate, se non si muta sistema, dalle incognite derivanti dagli aumenti automatici della retribuzione "fissa".

Che il silenzio su questi temi possa essere, o essere stato, un viatico per la presentazione di un progetto altrimenti bloccato o da bloccare per carenza di copertura o perché ne sono indeterminabili i costi non significa che la questione possa essere elusa ora: e tanto più in un momento come l'attuale nel quale si stanno faticosamente cercando nuove regole per il finanziamento del sistema universitario nazionale, il cui punto critico è rappresentato proprio dai costi per la docenza, peraltro non superiori a quelli di altri paesi europei.

La CRUI ritiene che sia suo preciso dovere di fronte al sistema universitario nazionale chiedere con forza che la discussione e l'elaborazione normativa sui due punti, revisione dello stato giuridico e revisione del finanziamento degli atenei, procedano d'ora in avanti in stretto raccordo.